



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA



I soggetti obbligati alla diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 102/2014

Roma, 15 gennaio 2019

Ing. Federico Alberto Tocchetti – DUEE – Agenzia Nazionale Efficienza Energetica
federicoalberto.tocchetti@enea.it



1101 0110 1100
0101 0010 1101
0001 0110 1110
1101 0010 1101
1111 1010 0000



Con il ***Decreto Legislativo n.102 del 4 Luglio 2014*** (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l'Italia ha recepito la ***Direttiva 2012/27/UE*** sull'Efficienza Energetica.

Soggetti obbligati

L'art. 8 definisce che i **soggetti obbligati** alle diagnosi energetiche sono:

- le **grandi imprese** (comma 1);
- le **imprese a forte consumo di energia** (comma 3).

Sono escluse tutte le Amministrazioni pubbliche riportate negli elenchi ISTAT.

Precisazioni

- Per ogni anno n , ogni impresa è responsabile di **verificare** se ricade in una delle categorie sottoposte ad obbligo di diagnosi per l'anno di riferimento $n-1$;
- Se per l'anno di riferimento l'impresa è *contemporaneamente* **grande impresa** ed **impresa energivora**, deve essere considerata **grande impresa**.

Grande Impresa esclusivamente ai sensi del 102/2014

- Art. 2 e chiarimenti MISE novembre 2016:

Effettivi ≥ 250

e

Fatturato annuo > 50 milioni di euro

o

Bilancio annuo > 43 milioni di euro

La condizione di Grande Impresa per la diagnosi nell'anno n dovrà essere verificata per **entrambi** gli anni $n-1$ ed $n-2$.

Collegamenti societari



Ai sensi del DM 18/04/2005:

- Imprese autonome
- Imprese associate
- Imprese collegate

Grande Impresa

Un'impresa è una Grande Impresa se il **25 %** o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da **uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici**, a titolo individuale o congiuntamente.

Casi particolari

Un'impresa resta **autonoma** anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro:

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e «*business angels*»;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Impresa autonoma

Si definisce **impresa autonoma** un'impresa:

- a) totalmente **indipendente**, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza nessuna partecipazione di altre impresa;
- b) se detiene una **partecipazione inferiore al 25 %** del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due) nell'impresa.

Imprese associate

Impresa associata: si definisce impresa associata quella avente una **quota di partecipazione compresa tra il 25% e il 50%.**

Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e bilancio **sommando ai propri quelli dell'impresa associata in quota proporzionale alla percentuale** che ne detengono o per cui sono detenute.

Imprese collegate

Si definiscono **imprese collegate** le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti:

1. un'impresa detiene la **maggioranza** dei diritti di voto o dei soci di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
3. un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce il diritto ad un'impresa di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
4. un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il **controllo** sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Imprese collegate 2

Imprese collegate: calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell'impresa collegata.

Pertanto qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.

Imprese energivore

Le imprese **energivore** soggette all'obbligo di diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori.

Sono tutte le imprese inserite nell'anno *n-1* nell'**elenco annuale** pubblicato dalla **Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)**.

Condizioni per imprese energivore

Dall'1/1/2018 vengono classificate come **energivore** le imprese che nel periodo di riferimento (dall'anno $n-4$ all'anno $n-2$) precedenti all'anno $n-1$ di pubblicazione nel registro CSEA ed all'anno di competenza n in cui vengono fruite le agevolazioni (DM 21/12/2017)

hanno avuto un consumo annuo di energia elettrica maggiore o uguale a 1 GWh

e rispettano uno dei seguenti requisiti:

- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee Guida CE
- operano nei settori dell'Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di «*intensità elettrica su VAL*» non inferiore al 20% - *VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato*
- non rientrano tra le due categorie precedenti ma sono ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 o 2014.

Imprese con certificazione ISO 50001

La Grande Impresa che adotta un sistema di gestione volontaria **ISO 50001** non è tenuta ad eseguire la diagnosi per i **siti** per i quali il sistema di gestione in questione includa un ***audit conforme all'allegato 2 del D.Lgs. 102:***

- deve essere prodotta **documentazione** che attesti **il rispetto degli obblighi dell'art. 8.**

PMI come soggetti volontari (Art. 8 comma 9)

Sono concessi finanziamenti dalle Regioni e Province autonome alle **PMI**, attraverso apposito bando e sono erogati a seguito di:

- **esecuzione di diagnosi e dell'effettiva realizzazione** di: almeno un intervento di efficientamento energetico;
- **ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma ISO 50001.**

Chi può eseguire le diagnosi energetiche

Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell'obbligo del 102 devono essere eseguite da:

- EGE (ISO 11339);
- ESCo (ISO 11352)

certificati da organismi accreditati.

In Italia ancora non esiste una certificazione rilasciata da organismi accreditati per gli *auditor* come definiti dalle norme UNI EN 16247.

CHI SIAMO PUBLICATIONI VIDEO STRUMENTI MAPPA DEL SITO ACCESSIBILITÀ CONTATTI AREA RISERVATA

AGENZIA NAZIONALE
Efficienza Energetica

ENEA

Home Per il Cittadino **Per le Imprese** Per la Pubblica Amministrazione Educazione e Formazione News Eventi Pubblicazioni

Tu sei qui: Home / Per le Imprese / Diagnosi energetiche

Certificati Bianchi
Diagnosi energetiche
Normativa
Convegno 17 Giugno 2015
Sistema Agro-Industria
Campus per l'Energia
Buone pratiche
Documentazione

Documentazione

Con questo lavoro si intende fornire alcuni suggerimenti operativi su come affrontare le diagnosi energetiche previste dall'articolo 8 del Decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2015, su come effettuare la trasmissione dei risparmi energetici prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto ed esplicitare alcune definizioni sulle quali sono emersi dubbi da parte degli operatori. In dettaglio gli argomenti trattati sono:



1. Definizione di Grande Impresa
2. Elementi su come elaborare la **documentazione necessaria** al rispetto degli obblighi previsti nell'art. 8 del decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica, **file excel di riepilogo dati della diagnosi**
3. **File excel di riepilogo dati della diagnosi** in caso di siti con produzione interna di vettori energetici, **nota su come compilarlo**
4. Imprese Multi sito: Possibili criteri minimi di proporzionalità e rappresentatività (Allegato 2 lettera d)
5. Impostazione della **diagnosi energetica delle attività di Trasporto**

In attesa della apertura del portale dedicato al ricevimento delle diagnosi, inviare a: audit102@enea.it la propria diagnosi che deve essere composta necessariamente dai primi 4 documenti sotto elencati, per la compilazione vedere la nota esplicativa riportata al punto 6:

1. Rapporto di diagnosi: file .pdf o .doc
2. Dati Impresa: partitaivalaa
3. Dati sito: partitaivaSaa
4. Dati diagnosi: partitaivaDaa
5. Dati di riepilogo: partitaivaFaa
6. **Nota esplicativa**

[E-mail: diagnosienergetica@enea.it](mailto:diagnosienergetica@enea.it)

www.agenziaefficienzaenergetica.it

AGENZIA NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

The ENEA logo consists of the word "ENEA" in a bold, blue, sans-serif font, positioned to the right of a green-to-blue gradient wave that curves upwards and to the right.

Federico Alberto Tocchetti
federicoalberto.tocchetti@enea.it



diagnosienergetica@enea.it – www.enea.it
www.agenziaefficienzaenergetica.it



I soggetti obbligati alla diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 102/2014